

STATUTO UNIVERSITA' POPOLARE DI PADOVA
in vigore dal 16 aprile 2019

Articolo 1

- Denominazione -sede - durata -

Già promossa nel 1903 dalle organizzazioni mutualistiche popolari denominate Casse peote, da un gruppo di docenti dell'Università degli Studi di Padova, da altre organizzazioni scolastiche pubbliche e da cittadini padovani, è costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata UNIVERSITA' POPOLARE DI PADOVA.

L'Associazione ha la propria sede legale in Padova, corso G. Garibaldi n.41/1. Eventuali trasferimenti dell'indirizzo della sede legale non comportano modifica statutaria. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione è a-partitica, a-sindacale ed a-confessionale, a carattere volontario e senza scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione-

L'Associazione è aperta a tutte le correnti di pensiero, al di fuori di pregiudizi e imposizioni, e si propone scopi culturali, formativi e scientifici.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di svolgere:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, concerti, mostre, visite e viaggi, concorsi;

- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici, cicli di interesse formativo;

- attività editoriale: annuario e notiziario dell'Associazione, atti di convegni, cataloghi di mostre, studi e ricerche realizzati nell'ambito dell'attività istituzionale.

Le suddette attività sono svolte sulla base della programmazione nel tradizionale arco temporale dell'anno. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni, che condividono gli scopi fissati dallo Statuto e che vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi mettendo a disposizione gratuitamente parte del loro tempo libero.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo,

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in ordinari, sostenitori, familiari, giovani, aggregati, onorari:

- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

- soci sostenitori: persone ed enti che versano una quota annua pari ad almeno il doppio di quella annuale di iscrizione stabilita per i soci ordinari;

- soci familiari: persone appartenenti allo stesso nucleo familiare del socio ordinario;

- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti nei confronti dell'Associazione;

- soci giovani: persone che hanno superato il 180° anno di età e non hanno compiuto il 30°;

- i soci aggregati: persone che per partecipare a singole iniziative aderiscono nel corso dell'anno accademico. Si può essere soci aggregati una sola volta.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- candidarsi per ricoprire le cariche associative;

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto;

- essere informati su tutte le attività e iniziative dell' Associazione.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l' eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell' Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esclusione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell' Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7

- Assemblea -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Revisore dei conti anche a mezzo corrispondenza;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine all' esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve avvenire almeno entro 15 giorni

dalla data stabilita.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nella convocazione dell'Assemblea in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria, può essere fissata anche la data della seconda convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Le votazioni possono avvenire anche per corrispondenza secondo le modalità fissate dal Regolamento interno.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri eletti dall'Assemblea dei soci non inferiore a tre e non superiore a 5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- approvare e aggiornare il Regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario e firmato unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9
- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10
- Revisore dei conti -

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Revisore dei conti ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore dei Conti nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11
- Collegio dei Proviviri -

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota. Il Collegio dei Proviviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 12
- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale ammontante ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), dei quali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) indisponibili perché vincolati ad un "fondo patrimoniale di garanzia" a terzi;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 13
- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 14
- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 16

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia nonché quelle del Regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo.

F.to PIER LUIGI FANTELLI

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio